



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

Approvato dal CA il 16/11/2015 e dal CdA (Delibera n. 53 del 5/7/2016)

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di giugno, con apposito decreto contenente il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Art. 2

Elettorato passivo

1. Il Direttore è eletto, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di autonomia del Conservatorio, tra i Docenti dell'Istituzione ovvero tra i docenti di altre Istituzioni con un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno dieci anni, prestata senza demerito, in possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione, nel rispetto delle procedure elettorali stabilite nel presente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento generale del Conservatorio; non è eleggibile alla carica di Direttore chi ricopra una carica di direzione artistica o didattica presso enti o istituti pubblici o privati con finalità consimili a quelle del Conservatorio.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite dell'ufficio protocollo almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, a pena di decadenza, corredate dal curriculum vitae et studiorum e da un programma sottoscritto dal candidato. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato, a pena di decadenza, è tenuto ad inviarla con raccomandata A/R entro il predetto termine (fa fede il timbro postale) e, in ogni caso, ad inviare gli atti anche a mezzo fax entro le ore 12.00 dello stesso giorno.

Art. 4

Candidatura

1. La richiesta di candidatura deve essere corredata dalle certificazioni in forma di atto sostitutivo di atto di notorietà riguardanti:
 - le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare durante il mandato;
 - curriculum professionale;
 - esperienza di direzione;
 - cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza;
 - di non aver riportato sanzioni disciplinari per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
2. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10 % dell'elettorato attivo.

3. Le candidature ammesse e le relative linee programmatiche dei candidati sono affissi all'Albo del Conservatorio e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Art. 5

Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 6 l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "Umberto Giordano" di Foggia e Rodi Garganico, con incarico a tempo indeterminato nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso l'Istituto di loro titolarità, come attestato da idonea certificazione.

Art.6

Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione che non presentano la propria candidatura.
2. La Commissione nomina al suo interno il Presidente. Il Direttore amministrativo svolge funzioni di Segretario.
3. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - redige l'elenco degli aventi diritto al voto e lo pubblica mediante affissione all'Albo dell'Istituzione;
 - dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione all'accertamento dei requisiti riservandosi di chiedere eventuali integrazioni ed esamina eventuali ricorsi;
 - predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente sia scelto al proprio interno;
 - ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
4. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Art. 7

Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è composto da tre docenti eletti dal Collegio dei professori. Il Presidente del seggio viene scelto tra i componenti della Commissione elettorale. Il Segretario verbalizzante è un assistente amministrativo. Non può far parte del Seggio elettorale un candidato all'elezione;

Il Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede a decidere immediatamente sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi;

Il Seggio elettorale redige il verbale di tutte le operazioni elettorali; lo stesso viene sottoscritto dai componenti del Seggio e dall'assistente amministrativo che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 8

Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Al medesimo viene consegnata, previo accertamento dell'identità personale, una scheda elettorale predisposta dal Seggio, controfirmata dal Presidente e dal Segretario, contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale. La preferenza sarà espressa apponendo il segno della "X" sul nominativo del candidato che si intende votare;
2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo;
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione di voto. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna;
4. La partecipazione al voto sarà attestata dall'apposita firma sull'elenco degli elettori, soggetto alle disposizioni in materia di riservatezza;
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore;
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dal Seggio elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata;
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore;
8. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Art. 9

Metodo d'elezione

1. Si intende eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti pari alla metà più uno dei partecipanti alla votazione (*);
2. Qualora nessun candidato abbia riportato la suddetta maggioranza, dopo sette giorni dalla prima votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, al termine del quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità, nell'ordine: di servizio, di servizio nell'istituzione, di età.

Art. 10

Modalità di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto, senza soluzione di continuità;
2. Il Seggio elettorale procede alla redazione del verbale delle operazioni, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate;
3. Il verbale delle operazioni viene trasmesso al Direttore in carica unitamente al materiale della votazione;
4. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed i verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio e dal Segretario;
5. Il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato elettorale, al termine dello scrutinio, procede alla proclamazione dell'eletto anche tramite avviso da pubblicare all'Albo del Conservatorio.



Art. 11

Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Art. 12

Pubblicazione del risultato delle elezioni

Il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette il nominativo del Direttore eletto alla Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Art. 13

Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Art. 14

Decadenza

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 2 ovvero in caso di dimissioni.

Art. 15

Norma finale

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.

F.to Il Direttore
Francesco Di Lernia

(*) *In un collegio di numero dispari, per consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale la maggioranza assoluta è costituita non già dalla metà più uno dei membri, bensì dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per una unità, giacché anche quel numero supera, sia pure di una frazione, la metà del collegio. In altri termini, nel collegio composto da un numero dispari di consiglieri, l'espressione "metà più uno" non può essere interpretata in senso strettamente aritmetico ma va intesa, invece, nel suo significato razionale, essendo tesa a indicare la prevalenza numerica dei componenti il collegio, con riguardo alla preponderanza sulla metà, intera o frazionaria che sia, e da identificarsi nel numero immediatamente superiore alla stessa. Si perviene così a intendere l'espressione "metà più uno" come numero dei membri che, raddoppiato, supera il totale dei votanti almeno per una unità. (Orientamento del Consiglio di Stato n. 1135/1976)*